CONSIDERAZIONI SU LE LEGGI REPRESSIVE LA MENDICITÀ

Giuseppe Epifani



CONSIDERAZIONI

SU LE

LEGGI REPRESSIVE

LA

MENDICITÀ

.... Or si battaglia, e per chi dunque?
Per un mendico.
Om. *Odis.*



NAPOLI

1838.



Contro un ordine di gente che veste una tunica trista, ed ha una mala cappa in dosso viene ora la moderna civiltà a muover di nuovo una guerra: anzi con fino accorgimento ne abbella le ragioni co'prestigii dell'utile e dell' onesto. E quasi non bastasse quella istranianza di fogge e di abiti che il forestiere c' impronta, la moda pretende che di lui se ne adottino anche le opinioni. Il sentimento di mutuo sussidio che nacque dall' istinto della pietà fra gli uomini, fu educato dalla morale, ed arricchito dalla religione, mentre cercasi soffocare, si fa pompa di elevarlo in modo più soave e santo. Ma questo pensiero, comunque occulto, è smascherato dalla fisonomia del secolo: secolo di Borsa e di Romanzi. I principj di Loke, Rousseau e Bentham il moderno incivilimento avidamente accolse, l' amor di sè stesso prevalse all' amor del prossimo, ed ecco aringhe artisticamente manierate per la felice combinazione della virtù di beneficenza colla passione dell' interesse; ed ecco necessità d'imporre ai soli Governi l'obbligo di ognuno, la carità. La causa dell' umanità si vede quindi confusa, e mentre si domandano

da una parte provvedimenti contro il fine, si trascurano dall' altra di proporre i rimedii che valgono a rimuovere le cagioni.

Vedi contraddizione! Gli oratori di Francia ed Inghilterra spiegarono non ha guari ne' Parlamenti delle rispettive nazioni le loro simpatie a prò di uomini tenuti in schiavitù: la causa de' Negri fu guadagnata, le loro catene spezzate: l' umanità vi arrise. Una filosofia che nelle sue illusioni, o non incontra ostacoli nell' esecuzione de' suoi disegni, o presentandosene li rigetta come fantasime dello spirito, non è avara poi a far registrare nel codice de' delitti e delle pene altre azioni punibili con una severità, che la stessa umanità dettò di cancellare, e che una saggia previdenza mostrò o inutile, o contraria ai precetti di natura e di religione.

La molestia che proviene dalla questuazione, l' effetto necessario della miseria, che vi fu dalla prima costituzione sociale, è quella che fa gridare la croce addosso ad una torma d' uomini, avviliti dalla stessa loro condizione; e come ciò non fosse sufficiente, se non vogliònsi rinnovate le leggi barbariche, si vogliono privare dell' unico dono che gli rimane, della libertà. Il vero e luminoso servizio all' uman genere dipende però dalla ricerca de' mezzi di prosperamento; in vece di leggi dirette contro i limosinanti, le sollecitudini de' Governi debbono esser

volte a procurare lo scomparimento de' mendicanti. Fin a quando vi sarà divorzio fra la giurisprudenza e l'economia politica non si potrà raggiungere l'ultima sfera della civiltà. Possiam dire che cert'armonia economica si vede nelle nostre leggi, e lo spirito di equilibrio fu portato nelle leggi penali.

Ingenuamente di fatto confessava l'illustre Dupin » che de' nostri codici quello che nel
» regno delle due Sicilie fu soggetto a mag-
» giori cangiamenti è il codice penale, e
» tutte le modificazioni fattevi, si veggono
» dettate da uno spirito costante di filan-
» tropia ed umanità. Non v'ha migliora-
» mento che ora (1832) si discuta quì
» nella Camera dei Pari, il quale non esista
» in Napoli fin dal 1819, e sopra basi ben
» più estese e più solide. » (1) Ma non pertanto le nostre leggi penali copiarono nell'articolo 301 l'articolo 274 e seguenti del codice Francese de' delitti e delle pene, e non segnarono profondamente le linee di demarcazione tra la miseria vera dalla falsa; o per vero dire fu trascurata la disamina delle condizioni politiche ed economiche del paese che faceva delitto la sventura. Non di meno pare che fra l'incertezza di colpir l'innocente, al certo voto si fosse provveduto ac-

(1) Dupin *Biblioteca scelta de' libri di Dritto.*

cordando ad una magistratura speciale l'azione di provocare la punizione di delitti in vista d' un interesse pubblico (art. 39 ll. di p. p.). E questo arbitrio ci ha ben manifestato che nel nostro paese *fra' reati che attaccano l' interesse pubblico* nulla o poco hassi a temere di que' contemplati negli articoli 300 a 304, dapoichè o nessuno o ben rari procedimenti hanno luogo (1).

(1) Ecco quanto prescriveva il Codice penale francese. Art. 274. » Ogni persona che sarà stata trovata mendi-» cando in un luogo nel quale esisterà uno stabilimento » pubblico organizzato per ovviare alla mendicità, sarà » punita colla prigionia di tre a sei mesi, e sarà dopo il » termine della pena condotto al deposito di mendicità.

Art. 275. » Ne' luoghi ove non esistono ancora tali sta-» bilimenti, i mendicanti per abito, che sieno validi sa-» ranno puniti colla prigionia d' uno a tre mesi. Se essi » sono stati arrestati fuori del cantone della loro residen-» za, saranno puniti con una prigionia di sei mesi a due » anni.

Art. 276. » Tutti i mendicanti anche invalidi, che » avranno usato minacce, o saranno entrati senza il per-» messo del proprietario, o delle persone della di lui ca-» sa, o in una abitazione, o in un recinto che da quella » dipende ;

» O che fingeranno piaghe o infermità ;

» O che mendicheranno in compagnia, a meno che non » sieno il marito e la moglie, il padre o la madre ed i » loro figli fanciulli, il cieco ed il suo conduttore,

» saranno puniti con una prigionia di sei mesi a due anni.

Le leggi penali del Codice per lo regno delle due Sicilie nell' art. 301 dichiararono *improba* la mendicità, che si esercita in uno de' seguenti tre casi :

» 1.° quando si vada mendicando contro i regolamenti » in luoghi ne' quali esista uno stabilimento pubblico a fa-» vor de' mendici ;

» 2.° quando i mendicanti sien validi ed esercitino la

Pure a qualche spirito vago di nuove cose potrebbe parer frustranea la prescrizione dell' art. 301, e venir consigliando, che per bandire la mendicità per punirla come *improba*, tenendosi fra gli estremi della legge, faccia d'uopo levare ovunque i stabilimenti a favore de' mendici. Ed in questo scoglio vengono a rompersi tutti i pensieri dell'economista e dell' uom di stato, e quindi la causa del povero fatto subbietto di diritto pubblico. E tanto maggiormente che fra i contagi che invadono le nazioni v' è di presente quello de' *sistemi*; e dell' economia pubblica avviene come della medicina, di cui ognuno si crede capace a prescrivere una ricetta. Conciosiacosachè ci corre l' obbligo di vedere la quistione, non dal canto della morale e della filosofia, quand' anche fosse pu-

» mendicità per abito, benchè il facciamo in luoghi ne'
» quali non esista uno stabilimento pubblico a favor de'
» mendici;
» 3.° quando nello esercitare la mendicità si faccia uso
» di vie di fatto o minacce; benchè i mendicanti sieno
» invalidi e fuori de' luoghi ne' quali esistano stabilimenti
» pubblici a lor favore.

Nelle leggi della procedura ne' giudizj penali del Codice per lo regno delle due Sicilie si legge nell' art. 39, che l' azione penale sarà dal pubblico ministero esercitata senza bisogno d' istanza della parte privata.

» Se il reato non offenda alcun individuo in particolare,
» ma l' ordine pubblico in generale, come sarebbe l' as-
» portazione delle armi vietate, l' evasione dalle prigioni,
» la vagabondità, l' *improba mendicità*, l' usurpazione de'
» titoli e funzioni pubbliche e casi simili.

ra ed illuminata, ma dal lato governativo, e quindi esaminarsi; 1.° Se dai Governi si possa provvedere a tutt'i bisogni; 2.° Se provvedendo si cada in altri disordini; 3.° se non provvedendovi si debbano dannare i questuanti alla prigionia.

§. I.

Se da un Governo si possa provvedere a tutti i bisogni.

Nel più alto stato di prosperità sociale la maggior parte dei cittadini non avrà altra risorta che la sua industria, ed in conseguenza sarà sempre a fianco dell'indigenza, sempre vicina a cadere in quell'abisso, donde può essere rilevata dalla sola umanità, solamente dalla beneficenza. La compassione e la commiserazione non è un piacere, ma niun dubbio che provasi nella loro pratica certa voluttà, ed interno soddisfacimento, perchè nel soccorrere ad altri, si soccorre immediatamente al proprio dolore (1). Nè questo sentimento elevato a precetto è uguale in tutti, o dipenda da una serie di

(1) *Beneficentia nihil est naturae humanæ accommodatius.* Cic. de Off. lib. 1. E lo stesso nel lib. de Finib. *Nihil est tam illustre, nec quod latius puteat quam conjunctio inter homines hominum, et quasi quaedam societas et communicatio utilitatum, et ipsa caritas generis.*

argomentazioni, e raziocinii, esso è spontaneo, e si produce alla vista o racconto delle altrui disavventure, più o meno intenso secondo la maggiore o minore intensità di sentire. Cosicchè i soccorsi non sono in ragione dell'abbondanza, sibbene in ragione delle dimande, delle insistenze. Ed è una falsa massima che ove la somma de' sussidii fosse maggiore, maggiore anche quella della prosperità pubblica. Quantunque presso gli Orientali la giustizia era ben differente dalla nostra, non di meno v'eran poveri, e furono raccomandati alla carità privata (1). Ivi la forza e la superiorità costituiva il diritto primitivo, e quindi siccome la giustizia era la vendetta, e la disciplina cieca obbedienza, Cristo dovè trasformare quella legge, ed infondere un elemento straniero capace a resistere alle perverse inclinazioni, e lo trovò nella forza morale. Vi portò il principio dell'uguaglianza, del dovere comune a tutti, del merito eguale di ciascuno e di tutti innanzi a Dio, donde un comandamento per la carità.

Ma la società composta dall'aggregato di più persone ha per vero principio conservatore la forza, ch' è la cagion produt-

(1) *Non deerunt pauperes in terra habitationis tuae: idcirco ego praecipio tibi, ut aperias manum fratri tuo egeno et pauperi.* Deutor. XV. 11.

trice de' mezzi di sussistenza; però mendico chi non lavora, e più mendico dell'altro chi ha meno forza. Intanto l'infanzia non ha colle proprie forze i mezzi da procacciarsi il sostentamento, la vecchiezza non gli ha del pari. Quest' estremità della vita si riuniscono per l'impotenza e la debolezza. L'istinto naturale col concorso delle leggi assicurano agl' infanti ed ai vecchi la protezione della famiglia, la quale non è stabile tanto per l'insufficienza de' mezzi, che per l'eventualità a cui si è esposto sempre. E maggiormente ne' grandi paesi in cui questi vincoli che annoda la morale non sono poi così tenaci. Rivoluzioni di commercio, calamità naturali, malattie fisiche e di animo, e quel lungo catalogo di sventure, che la società sempre presenta, in ragione diretta del suo incivilimento, va a metter fine nell' indigenza (1). E però anche i più diligenti e virtuosi vanno soggetti al fato della miseria. La inerzia, che taluni fisici, di unita a tutti i moralisti hanno detto forza, agisce senza intermissione, aggrava la sorte de' mortali, e mol-

(1) Non è nè nuova nè strana che la mendicità sia in ragion diretta del grado di civiltà. La miseria è maggiore ne' paesi poveri, ma la povertà è maggiore ne' ricchi. Nell' articolo dell' Enciclopedia voce *Population* si pretende che ai perniciosi effetti del lusso bisogna attribuire la moltitudine de' mendicanti dai quali l'Europa è inondata. Raynal nell' Istoria filosofica e politica delle Indie fa ecco a questo principio.

tiplica quindi la poveraglia. Laonde ben numerosa dev' essere la *classe* de' bisognosi, e le loro statistiche le più incerte. Pure ove al 15, ed ove al 20 ed ove al 30 per % della popolazione si fa ammontare il loro numero. In questo regno la cifra de' mendici è la meno estesa, e secondo un ragguaglio di approssimazione si può calcolare al 5 per 100 (1): e ciò non ostante si conterrebbero nel nostro paese meglio che 300,000 mendici.

Ma la miseria è un male sociale, ed i Governi co' loro provvedimenti non possono riuscire a disperdere la semenza di cotesti mali. Far scomparire la mendicità è il desiderio più santo, e non perchè si stabiliscono pene contro de' questuanti si riesce a render ricchi tutti della nazione. Le vecchie leggi che prescrivevano fustigazione, frusta, berlina, marchio, bando, galera, corda, distrussero perciò la mendicità? Chi non freme alla lettura di quelle pagine di rigore in cui bisogno e poltroneria, sventura ed ozio sono confusi fra loro? Quelle leggi risentono del governo di que' tempi, e le crediamo emanate a solo terrore, tanto per l' inosservanza in cui di leg-

(1) Nello stato della popolazione del 1832, si riporta il numero de' mendici delle provincie a 237,825. Qui non son compresi i mendici della capitale. *Saggio Politico su la popolazione e le pubbliche contribuzioni del Regno delle due Sicilie al di qua del Faro di* M. L. R.

gieri cadevano, che per la necessità di venirle ricordando e rinnovando. E poichè le condizioni de' tempi eran tali, che guerra, proletariato, servitù, mancanza di commercio, brogli sociali sbalzavano gli uomini dalla prosperità nella miseria, così oserei sospettare che quelle tante leggi erano parimenti transitorie, non sapendole mettere in accordo con quello che si andava ovunque diffondendo nel popolo spirito di carità e di beneficenza. E se dubitossi da saggio Prelato che l' indebolimento della forza di carità potea dipendere da' principj velenosi anti-cristiani che nel popolo si andavan diffondendo (1); e perciò come farmaco si proponeva la carità, riesce duro conciliare questi inculcati desiderj con la legge contro i benefattori ed i beneficati (2).

Dobbiam ritenere per principio generale che inutil fora ogni sollecitudine ed ogni pensiero per purgare la società da tutti i vizii inerenti in essa, quindi non fu mai possibile

(1) Ricci degli Istituti pii.

(2) Muratori dissertazione XXXVII. In Francia la legge del 15 ottobre 1793 ordinava pubblici lavori in ogni distretto, proibiva qualunque distribuzione particolare di pane e di danaro, comminando una multa a chi la praticava, e condannava qualsiasi mendicante all' arresto, alla traduzione forzata nel proprio domicilio, ed alla detenzione in una casa di repressione da erigersi in ogni capo-luogo di *dipartimento*. Un capitolare di Carlo Magno prescriveva le stesse cose. Quanto è vero che niente è nuovo sotto il sole;

educarla e reggerla così, che non si ritrovassero persone, cui le passioni e gli accidenti non inducessero a dover pascere l'avarizia altrui. L'Italia fu la prima, siccome lussureggiante più delle altre parti d'Europa a risentire i maggiori danni dell'usura privata. Non valse il freno delle leggi, nè il rigore de' Magistrati, non le censure, nè il terrore della religione. L'usura ebbe sempre tanti nascondimenti e travisamenti che non poterono le leggi, o i politici consigli giungere a toglierla o scuoprirla (1). Parimenti di tutte le leggi contro la mendicità, o per vero dire contro la questuazione. La legge che direttamente prendesse a riformare vecchia usanza, che lunga prescrizione ha fatto trasfondere in pubblico costume verrebbe inosservata e derisa. L'avvertimento economico è quello di contenere il disordine a quel termine ove è giunto. Le misure prese dalla convenzione nazionale in virtù della legge de' 22 vendemmiale anno 2. restarono obbliate co' loro autori, e nella nazione rimase il disanimante sentimento dell'impotenza di ottenere un tale intento (2). L'obbligo ingiunto ai mendicanti di rientrare nel proprio domicilio legale, e la legge che i men-

(1) V. la costituzione *de usurariorum nequitia*.

(2) Rapporto del sig. Noailles, membro della commissione di Legislazione.

dicanti validi fossero arrestati, e condannati ad un anno di carcere, non produsse altro effetto che di far percorrere le vie da numerosi accattoni (1).

La povertà se tien dietro alle pedate dell'incivilimento, l' aumento dell'uno produce l' aumento dell' altra. Il lusso e le arti, il bisogno di soddisfare i sempre nuovi desiderii, la derisione della previdenza moltiplica i vizii secondo il progresso, quantunque le virtù sociali maggiormente si disviluppano, ed abbandonano la veste brutta de' pregiudizii. In tal modo la crescente famiglia de'poveri se prendesi a carico dello Stato, esaurirà tutti i suoi proventi non solo, ma l' obbligherà a gravare i sudditi d' incomportabili tasse (2). Un Governo che avesse già tanti stabilimenti di carità, ed i medesimi con una dotazione di più di un nono della sua entrata, non eserciterebbe quella illuminata benevolenza e cordialità nella fondazione di altri (3). E perciò al dir di saggio scrittore, siccome l' accrescimento de' sussidii è un mezzo per aumentare i poveri, così

(1) Villeneuve *de l' Economie politique chrètienne*.

(2) Il colonnello Gabriele Pepe in una lettera indiritta a Gino Capponi sulla carità del Bartolini crede che l' Inghilterra sarà obbligata ad un' altra tassa pel mantenimento degli asili de' trovatelli.

(3) Le rendite dello Stato ammontano a duc. 23,134,139. I pubblici stabilimenti di carità godono di una rendita di 2,400,000 ducati ad un bel circa.

cagione conservante sono i mezzi bastevoli di soccorso.

Il sentimento filantropico di levarsi tanti stabilimenti di beneficenza, affinchè si assicuri all' indigenza un ricovero, gli alimenti alla povertà; che l' infanzia non sia più abbandonata, le malattie non mancanti d' assistenza; tolto ai vagabondi ed accattoni il pretesto della mancanza di lavoro, è lodevole; poichè i poverelli sono dispersi per tutto il regno nasce l' obbligo di fabbricarvisi in ogni distretto in ogni provincia in ogni paese. Come un beneficio fa d' uopo che il godimento sia generale.

E cade a proposito far quì tesoro dell' avviso del sig. Aubanel, direttore del carcere penitenziario di Ginevra, intorno al numero della popolazione di uno stabilimento penitenziario; ed i stabilimenti di Beneficenza non sarebbero che tante prigioni per il volere che forzosamante vi dimorassero i questuanti. Or il solo mezzo di governare una casa è quello di procurare che il direttore possa influire sopra ogni persona col diretto esercizio della sua autorità, colla persuasione e col consiglio. Laonde se eccede il numero de' subordinati i mezzi d' azione personale che il Direttore può impiegare, scorgesi che debbe riferirsi ne' detti e nei fatti all' opera de' guardiani, ed ogni azione morale andrà allora fallita. Ed affinchè il Direttore

conosca d' ognuno l'indole, ne regoli l'andamento, ed applicar lo possa a convenevoli occupazioni, la popolazione dello stabilimento non dovrebbe eccedere il numero di dugento a trecento. Di maniera che per ottenere gli utili successi morali farà d'uopo nel nostro regno costruire almeno 1000 case di beneficenza. E l'Olanda fece altrettanto, quando s' illuse che per occupare i settemila medici, cho rilevava dal generale censimento della sua popolazione, bastassero le 42 case di lavoro fatte costruire.

E oltre che la fondazione di tanti stabilimenti richiederà una spesa enorme, tanto pel solito lusso inutile negl' interni ripartimenti e nelle dimensioni dei locali, che per gli abbellimenti puramente utili, i quali non sono regolati con risparmio, non solo non giungerà a togliere la mendicità, ma servirà a popolare le prigioni di tante persone prevenute del delitto d'improba mendicità.

Il cav. Fuga presentava nel 1749 a re Carlo III, il disegno dell' immenso edifizio del reale albergo de' poveri. Era questo un paralellogrammo rettangolo lungo palmi 2730, largo 880, scompartito nella sua altezza in quattro divisioni, e la casa potea esser capace di 8,000 persone. Di presente è lungo palmi 1454, largo palmi 534, alto circa 145. Il Governo dal 1819, ha speso sopra duc. 240 mila, per compire la facciata este-

riore, ed una porzione de' lati di fianco, e coprire con tegole il corpo di mezzo dell'edifizio. Non potendo partire da un dato certo intorno al costo di tutto l'edifizio, ne lasciamo ad altri il carico. Nè potrà per altro mettersi in dubbio la immensa somma spesa per la fabbricazione, mentre il suolo solamente fu comperato duc. 20,498. Che se ai Francesi parve esagerata la spesa di 4 milioni di franchi per la costruzione della *prison-modèle*, capace di seicento carcerati, sicchè rispondeva ad una pigione annua di fr. 300 per ciascuno; non farà maravigliare se si considera che per ogni mendico si pagherebbe un pigione di circa duc. 100. E si arroge a questo che i medesimi stabilimenti troverannosi angusti fra lo stesso numero, poichè si vorrebbero proporzionati ai nuovi bisogni.

Or per la sola spesa di fabbricazione de' stabilimenti, il Governo dovrebbe formare un debito pubblico così sterminato da ingoiare tutte le rendite della nazione. E la nostra legge che dichiara *improba* la mendicità *quando si vada accattando contro i regolamenti in luoghi ne' quali esista uno stabilimento a favore de' mendici*, esige indispensabilmente per la definizione del reato la fondazione de' stabilimenti. La legge francese riputò il mendicare un'azione criminosa e vi appose una penale; noi al contrario abbiam cercato metterci più armonia nelle

prescrizioni coi principii di religione, ed abbiam distinto la mendicità dall' *improba* mendicità. Nel primo caso si è vincolata la libertà individuale coll' obbligare ognuno a ricorrere agli ospizii. Si è dato diritto a mormorare contro il provvedimento se vengono dagli ospizii respinti. Nel secondo caso della legge, hassi dichiarata malvagia un' azione, che può dipendere da molte circostanze. D' altra parte la pratica separazione tra i mendicanti validi ed invalidi sarà sempre una vana lusinga, da porsi tra quelle che la politica prudenza ha diggià da lunga pezza posto in abbandono; e così quella *mendicità per abito* di cui discorre l' art. 301 delle LL. Penali avrà tanti travisamenti che farà il magistrato sempre incerto nella *dichiarazione*.

E suppongansi levati come per incantesimo tanti stabilimenti pel vagabondo, ozioso, mendicante valido, pe' vecchi, infanti, infermi, storpii, ec. debbesi poi provvedere al loro mantenimento. Nè dicasi o sperasi che la carità privata vorrà coadiuvare. Le istituzioni delle case di lavoro come esistono in altri luoghi, e sempre con infelice riuscita, non ammettono il concorso di private associazioni. Il Governo che concepisse il disegno di fabbricar siffatti stabilimenti, dovrebbe insiemamente trovar modi come occupare tutti i poveri, e come sostentarli. Si è osservato da alcuno che i pubblici sta-

bilimenti assorbono un quarto per spese di amministrazione. Forse esagerato potrà parere un tal computo, non ne garentiamo l'esattezza, ma da una notizia raccolta dagli annali civili (1) si ha, che l'introito del reale albergo de' poveri era per l'anno 1835 di duc. 249,915.17, e che con questa rendita si provvedeva a 6319 poverelli, cifra sempre variabile. Scompartiti i medesimi nel Reale Albergo, in S. Maria di Loreto, S. Francesco di Sales, Cesarea, S. Maria dell' Arco, SS. Giuseppe e Lucia, S. Maria della Fede. Abbiamo che il vitto comune di un solo è computato per appalto a grana 5, e 435 millesimi; e che di soli stipendi il Reale Albergo paga duc. 33 mila l'anno.

Per la qual cosa essendosi consumati da 6319 poveri, una rendita di 249,915.17 per trecento mila persone si richiederebbe una rendita di 13,447,452.28 duc. all'anno Nè si può addurre che le case lavoreranno per conto dello stabilimento, e che i proventi del lavoro sieno sufficienti ad assicurare il mantenimento de' pii istituti, dacchè nella rendita di ducati 249,915.17, sono compreso l'entrate de' stabilimenti, che nello specchio per l'anno 1817 giunsero a 205,000 duc., e quanto si ritrae dalle fabbriche e dalle officine d'arti e mestieri (2), che se vogliasi credere,

(1) Annali civili fas. XIV, 1835.
(2) L' articolo degli annali civili, non ci fa conoscere

a quanto si riferisce, sono nello stato più florido; laonde, detratto l'aumento su gli affitti novelli, quello che danno le fabbriche e le officine è ben poca cosa, e può dirsi non rispondere agl' interessi delle somme volute per macchine ed utensili. Senza adunque passare alla disamina de' prodotti delle officine d'arti e mestieri, ed a profitto di chi ricade la fatica de' poverelli; sappiamo che quella *litografia che faceva augurare di gareggiare fra breve con le altre bellissime litografie che sono in Napoli* (1) non è più, ed i capitali per attrezzi necessarii furono gettati al vento. Quindi la stessa floridezza vantata, encomiata non produce per lo stabilimento effettivamente alcun utile, e tutto non è che una certa vernice, che asconde innumerevoli mali. Ne segue da ciò che i poveri rinchiusi in queste case di lavoro rimangono a peso dello Stato. Prendendo adunque per norma il consumo di una persona nell'Albergo de' Poveri, per 300,000 persone vuolsi al giorno.

Per vitto a grana cinque e $\frac{435}{1000}$ ciascuno	Duc.	16,305
Per mantenere e rinnovellar le camicie cavalli 3.	»	750

il costo dello stabilimento, e di ciascuna officina, quanto si ricava dalle officine delle arti e mestieri co.

(1) Annali civili fascicolo citato.

Per rinnovellar tutto l' abbigliamento ordinario un grano e cavalli quattro. . . . . »	4,000
Per mantenere e rinnovellare un letto cavalli sei . . . . »	1,500
	22,555

Questa somma di duc. 22,555 al giorno, pari ad 8,232,575 di ducati all' anno, si richiede puramente per lo mantenimento de' mendici del regno. Si aggiungano le spese di amministrazione delle case, e si troverà ad un bel circa assorbita la metà delle rendite dello Stato dalla classe degl' indigenti. Che se impossibile è per un Governo fondare tanti stabilimenti per quanti bisognosi possano essere nello Stato, ed impossibilissimo il mantenere i medesimi, la legge quindi che vietasse la questuazione, senza prima provvedere alla sorte di tutta la poveraglia non potrebbe essere giammai eseguita.

Per la qual cosa la legge contro i mendicanti esigerebbe che il Governo dal primo giorno contrattasse un debito per la formazione de' stabilimenti all'incirca di 50 milioni ed aggravasse le contribuzioni di altri ducati 8.232.575 per lo mantenimento de' pezzenti, senz' aggiungerci le spese di amministrazione, che può augurarsi potersi ritrarre dal profitto delle fabbriche. Ed oltre un introito per pagarsi gl' interessi del debito, pel fondo

di ammortizzamento, da calcolarsi a circa due milioni e mezzo all'anno.

Gl' Inglesi vedendo che di giorno in giorno la torma de' poveri andava aumentandosi, vedendo che la tassa quantunque gravosa era pure insufficiente a provvedere a sì gran numero di poveri, pensarono che senza l'educazione non si riusciva a minorare i bisognosi, e perciò cercarono mettere in voga le società di temperanza, di assicurazioni, di risparmio e di beneficenza. Così una saggia filosofia ammaestrata nella scuola dell' esperienza richiamava in voga tutti quei precetti, e tutti quei consigli della religione, che il fanatismo delle riforme avea distrutti. Queste cose riescono meglio che qualunque tassa alla minorazióne de' mendici. Cerchiamo copiare gli estranei in utili trovati, e prevaliamoci de' funesti esperimenti fatti da loro.

§. II.

Se provvedendo si cada in altri disordini.

La legge contro la mendicità si reputa un potente mezzo per prevenire i misfatti, e per assicurare il riposo alla società. Illusioni! La distruzione di questo micidiale flagello non dipende da leggi dirette, queste al contrario invece di produrre il se-

gnato profitto accrescono i mali. La Francia deve all' esecuzione dell' artic. 274 del Codice penale tutte le vergognose industrie, tutt' i delitti indeterminati, tutte le cause che vanno alla conoscenza dei Tribunali correzionali. Bisogna assistere ad un dibattimento della 6.a e 7.a Camera del Tribunale di prima istanza di Parigi per vedere a nudo le piaghe che la perfezione sociale nasconde con tanta cura. Ed infatti quell' uomo che sarebbe condotto nel carcere come un malfattore, per aver disteso la mano ad un simile, nè avea modo come assicurare la sua sussistenza, per un' imperiosa necessità si trova invincibilmente astretto a quelle meditazioni che lo spingono poi al delitto. Però un governo che fosse così ricco, che possedesse tanti mezzi da poter dare ricovero a tutt' i mendicanti, non lo dovrebbe e per non far pullurare i mali che attaccano la società a colpi di spille, e per non fomentare l'infingardaggine, e la poltroneria; ed a questo proposito ripetiamo il savissimo detto: *che un gran nemico del bene è sempre il meglio.*

Nello stipendio giornaliero d' ogni artefice è compreso il soccorso della malattia, il sostentamento della famiglia, il riposo della vecchiezza; si richiede solo l'economica distribuzione di questo stipendio per ritrovare l' avvanzo. L' inglese che è ridotto in miseria

ha la parrocchia, se questo mezzo gli falla le colonie penali lo attendono, o il suicidio pone termine a suoi giorni. Le colonie penali, che un bill del Parlamento Inglese decretava nel 1817, furono credute le sole capaci all'emenda morale del colpevole, ciocchè un filosofo dell' antichità fin dai tempi di Nerone raccomandava (1). Questo nuovo sistema di applicazione di pena, favoreggiato dal sig. di Blosseville, non va disgiunto dai molti inconvenienti; ed i condannati, gente poco usa all' ordine e all' economia, scialacquano lo scarso danaro che la fatica gli procura. Un tale esperimento ha fatto sventare i calcoli de' filantropi che avevano creduto correggere il condannato rendendolo proprietario (2). Del rimanente il povero inglese può ne' suoi sogni vedere nella deportazione una sorgente di beni e di ricchezze, e l' Inghilterra che nasconde nella prosperità politica tanta depravazione e tanta miseria vede ogni giorno che i poveri operai domandano che bisogna fare per meritare la deportazione. La pena però va contro il fine della sua istituzione, lungi di prevenire il delitto, esso lo fa nascere. Dicasi lo stesso degli ospizii di Beneficenza, aprite queste

(1) Seneca *in vendicandis injuriis lex secuta est . . . . ut eum quem punit emendet.*

(2) Della Pilorgerie *Istoria di Botany Bay.*

case all'universale, ed una quantità di braccia domanderanno lavoro, e l'equilibrio e l'ordine non potranno sostenersi atteso la mancanza di risorte. Imperocchè si ha che la facilità di sussistenza è la principal cagione dell'aumento della popolazione, ed i soccorsi non possono considerarsi che facilità di sussistenza. Piacemi che anche nel tempo in cui si andavano insinuando, raccomandando, ed il bisogno v'era di stabilimenti di ricovero, si sia inteso la forza del nostro principio. Muratori parlando del grande ospizio de' poveri eretto da Sisto V, dice. » Veduta la bella e maestosa facciata di questo edifizio, noi dovremmo conchiudere: che altro di più non occorre per l'intero provvedimento de' poveri, e pel buon ordine della carità cristiana. E pure (ho da dirlo) manca tuttavia di molto al nostro bisogno, avvenendo nei gran disegni del regolamento degli uomini ciò, che bene spesso accade ne' disegni degl' ingegneri, che sulla carta rapiscono, tante son belli ed ingegnosi, ma ridotti alla pratica si scuoprono o molto difettosi, o certo lontani da quella perfezione, che è rara in tutte le opere de' figliuoli di Adamo. In fatti quel glorioso sistema de' pubblici ospizj de' poveri, appunto per essere di tanta mole e vastità, non è cosa da tutti. *Troppo nerbo di danaro e troppe spese* si richiedono a formare il solo appa-

rato di un competente alloggio per l' unione di tanti poverelli, non che a fissare e continuar loro il necessario mantenimento; e tal provvisione di lavorieri che occupi le lor braccia, e renda men grave il peso di alimentare una gran moltitudine, anche assistita dalla carità de' fedeli. Nè solo è di pochi il pigliare sì smisurato assunto, ma di quei pochi ancora che generosamente l'àn preso ad eseguire, quest' albero maestoso non suol rendere frutti proporzionati all' idea, e alla speranza, che se ne formava a tutta prima. Imperocchè la miniera de' poverelli è troppo feconda, anzi inesausta. Se oggi si contano, e si raccolgono tutti, non passa un mese, un anno, che ne saltano fuori altri, e poi altri senza misura. Quello stesso vedere, che v' ha chi provvede alle loro necessità, dà animo a molti per far nascere queste necessità, e per maritarsi a folla, od accrescere la razza de' pezzenti: al che anche senza quest' invito e ristoro noi miriamo sì proclive la povera gente, avvezza a pensare al dì presente, e poco o nulla all' avvenire. Crescendo poi il numero de' bisognosi, e non crescendo le forze dell' ospizio, come più provvedere a sì gran piena di miserabili, senza riconcedere l' uso del questuare? In somma non si sta molto, che gli argini non reggono, e il torrente se ne torna alla libertà di vagare; e il più che si

sarà fatto, sarà d' aver accresciuto un conservatorio di più ad una città, ma con restare la città piena come prima de' soliti suoi questuanti. E tanto più ciò accade, se punto si raffredda nel popolo l'ardore delle limosine; cosa facilissima per sua natura e più ancora per gli varj sinistri accidenti che possono sopraggiungere ad una città (1). Non è necessario confermare con gli esempii di altri istituti le medesime teoriche. Ed infatti chiuse nel real Albergo 1472 persone dal dì 4 ottobre 1836, diminuì per questo il numero de' mendicanti? Ed il sacrifizio del Real Governo del pagamento di grana nove al giorno per ogni persona, non è stato in menoma parte sufficiente a far sparire la copia de' questuanti (2). Si è stato finanche generoso, che mentre il vitto comune di un solo con mantenimento per camice abbigliamento e letto è di grana 7 e $\frac{5183}{10000}$, la Finanza ha pagato, e paga dippiù per ogni povero de' mille quattrocento settantadue un grano e $\frac{4817}{10000}$ al giorno. Intanto si è osservato che i mendici non sono stati intimiditi dall' esempio della sorte degli altri, nè il potevano poichè l'amore dell' esistenza vince il timore della pena; e dall' altro canto l'indolenza e l'oziosità ha ricevuto un premio.

(1) Muratori della carità cristiana.
(2) V. lo *Stato* in fine.

Accrescasi il rigore della legge, e vedransi rinnovate le scene tristissime di famiglie presso a morire della fame, anzi ch' essere avvilite dalle prigioni (1).

Ma il quadro de' reclusi ci presenta il seguente risultamento. Maschi meno di 14 anni di Napoli 342 delle Province 35, e questo numero non ha subito nessun accrescimento. Cosicchè non dalla facilità di maggior sussidio son menati nella Capitale i provinciali come avviene in Francia, che i parenti mandano in Parigi i loro figliuoli, ed i maestri vanno a reclutarli nella Savoja, e sotto il pretesto d' istruirli in un' arte, in giovanile età li spediscono su i banchi della polizia correzionale prevenuti del delitto di mendicità. Ci è permesso osservare che il *discepolato* nella Capitale del regno delle due Sicilie sia alquanto vago, o che non presenta ai ragazzi, ed alle famiglie un compenso al sostentamento, o che manchi il lavoro. Ma l' abbassamento de' salarii, e la mancanza di

(1) Si è letto con fremito nella gazzetta di Firenze n.° 19 anno 1838 sotto la data di Olanda, Aja 27 gennaio, che quel Re passava per un' angusta strada sulla via Diénuc, e fu colpito dai gridi e lamenti che partivano da una povera abitazione. Il Sovrano da incognito entrando in quel tugurio apprese, che privi d'ogni mezzo di sussistenza era una madre co' suoi figli, il cui marito e padre rispettivo era in una di quelle case di lavoro che soccorrano ivi all' indigenza. Impietosito lasciò alla desolata famiglia considerevole somma di danaro. Quanti di questi fatti sono rimasti occulti! Ed in Olanda si provvede all' indigenza con le case di lavoro, e le colonizzazioni!

lavoro è un male che si presenta sempre in un paese che vive di sola industria; e in tale condizione è la gran popolazione di Napoli. E tanto maggiormente che le cifre ci sono somministrate in un tempo di calamità e perciò di eccezione.

Nell' undecimo secolo si videro per effetto delle rivolture, ed impulso allo spirito di religione ripiene le vie di mendici, e soprattutto si dovea alla carità ed ai stabilimenti che si andavan fondando. E dopo che la religione avea abbellita l' idea del sussidio, vennero nel XVI secolo i politici, e credettero che la mendicità fosse una condizione separabile dallo stato sociale, e pensando che fosse male affidata là dove fosse solo raccomandata alla pietà ed alla religione delle private sodalità, e de' chiostri, pretesero che la pubblica potestà dovesse aumentare i sussidii per minorare i mendici. Onde si videro disertare dal lavoro gli abili e i validi, e'l numero de' limosinanti crebbe tanto che si vide la carità cristiana posta in contraddizione con sè stessa, cioè alimentare tutti coloro che andavano *il disagio schifando per amor di Dio*. Perciò il complesso delle idee morali e religiose corruppe la massa che vedeva in queste istituzioni il sicuro porto d' ogni suo naufragio. I Governi poco illuminati per recare un rimedio ai sempre crescenti danni, accorsero con le leggi repressive la mendi-

cità, e nell' ignoranza de' tempi si confusero diritti e doveri, cioè que' del povero e quelli della società. Ed oggi pare che sia un grido stolto, che l' adozione delle stesse misure valga a bandire la questuazione. I stabilimenti di beneficenza tolgono i pensieri del bilancio e dell' aumento, e la poltroneria sa troppo bene che gli uomini sono pietosi. Fate ch' esistano stabilimenti, e vedransi riprodurre costantemente que' sciami di oziosi perchè la commiserazione non è avveduta che non trasmodi sovente. La poveraglia abbonda non in ragion di clima, di suolo, di calamità, ma in ragion di sussidio: ed il sussidio non si adduce in ragion produttrice del povero, ma delle turbe de' poveri; le quali dovranno andare aumentandosi, dal che non si potrà opporre resistenza alle insistenze. Lo stesso Conte di Rumford, quegli ch' è preso ad esempio in tale maniera di stabilimenti, confessa *che tutte le somme di danaro, o altro soccorso che si dà al povero non fa che renderlo ozioso e vizioso.* Quindi l' abbandonare i poveri alla pietà de' privati è il solo mezzo di trovare la proporzione de' sussidii. Gli uomini debbono meno diffidare della natura che delle speculazioni, è l' istinto più pronto, attivo, sicuro della ragione. Il buon ordine della società richiede che i poveri sien collocati in quello stato dove possono essere più opero-

si, e non più provveduti. E niuno può meglio trovare il loro stato, di quello che il possa la natural compassione di uomo ad uomo. La carità non conosce generali speculazioni di proporzione, si avvalora si modera, si estingue verso ciascun povero, secondo che si estingue si avvalora si tempera il dolore del mendico: onde non v' ha general proporzione, non economica graduazione di soccorsi, che possa eguagliare quella particolare proporzione, che ha la carità di ciascuno verso il povero. Se un privato squadrando da capo a piedi un mendico lo riputasse valido, lo accomiata col *va con Dio*, o gli rimprovera la sua infingardaggine. Il privato reputa il sussidio dato sempre opportunamente, e la carità di lui se è delusa, non veggiamo che assai di rado ridotto alla mendicità chi fosse stato largo limosiniere. Per l' opposto un amministratore pubblico non valuta i disastri economici per l' inopportunità e l' eccesso de' sussidii, non può opporre la dovuta resistenza, o tenersi ai principî d' equilibrio.

L' infortunio scuote l' indolenza, rende l' uomo sagace attivo industre, quando non ha che le proprie forze a procurarsi il sostentamento. Le case di ricovero spegneranno questi sentimenti, e si avrà a somma ventura l' esser precipitato nella miseria. Bexon racconta aver conosciuto de' giovani inno-

centi detenuti in carcere, pregare i magistrati che la loro causa non si fosse trattata nel tempo d'inverno, perchè liberati sarebbero stati costretti andar mendicando per mancanza di lavoro. In Inghilterra si rendono delinguenti per essere trasportati a Botany-Bay. Tanto è vero il principio che la classe si rende numerosa dove trova facile sostentamento; donde la sempre penuria di risorte ne' stabilimenti di Beneficenza.

Le case di ricovero producono un altro danno il quale è grave, per l'influenza che esercita su i sentimenti più sacri. Per esse venendosi a porre un'efficace rimedio alla negligenza de' parenti, ed all'abbandono della virtù sociale, lo spirito di famiglia viene ad indebolirsi. Quando un padre o un figlio, sono assicurati che la carità pubblica provvede ai doveri che essi trascurano, gli disprezzano senza rimorso. E la società avverte ben presto quest' inconvenienti. L'intera famiglia viene successivamente ad essere a carico della carità pubblica. Per la qual cosa il desiderio di salvare qualche persona, corrompe la generalità. Saggio sarà quel provvedimento economico il quale è diretto a contenere qualsiasi disordine a quel punto in cui è: gli errori delle legge de' poveri in Inghilterra ne ha dato l'esempio.

I stabilimenti di ricovero, le case di lavoro in generale non possono neppur arre-

care i vantaggi di loro istituzione. S'introducono in essi per quell'opinione di sussidio tante arti e mestieri inutili, e volendosi educare la crestaja, il parrucchiere, il musico si corrompe l'indole della nazione, e si forma un'associazione di paltonieri. A poco a poco si accostuma la famiglia al piacere de' divertimenti, e si finisce con vedersi in essa orgie licenziose. Si dovrebbe di buon ora dar bando nei tanti stabilimenti già esistenti alla serie di quelle istruzioni che non arrecano nessun profitto. La coltura dev'essere proporzionata alla classe povera, così si aumenta l'industria e l'operosità, e ne deriva diminuzione nella mendicità, robustezza nel carattere morale, aumento di produttori e produzioni.

I mali di amministrazione sono anche maggiori. La gente ch'è ai stipendii di cotesti stabilimenti non moltiplica e riproduce la forza, che dicesi *reale e significata*: perciò evvi errore nell'erogazione del danaro pubblico, sostenendosi che si dà a vivere ad una classe d'impiegati, e guardiani.

Per amor di sistema non bisogna darsi soverchiamente alle teoriche in voga: in fatto di governo bisogna attenersi alle vecchie idee d'umanità che il tempo e le opinioni d'un paese hanno consacrato. Nè i principii economici d'un paese possono convenire ad un altro, non si tratta in politica

di trasportare un obelisco da una base per imporlo indifferentemente su di un' altra. Se consideriamo per poco l'origine de' stabilimenti di beneficenza scorgeremo a corso d'occhio, che erano opere di pietà, e politici avvedimenti in compenso della calamità de' tempi. Allora quando si svegliò nella mente del vincitore di Velletri il concetto nobilissimo di raccogliere in un solo edifizio tutta la poveraglia del Regno, ei sapeane le condizioni infelici di queste contrade, e soprattutto i scandali, che avean luogo, starei per dire nella sola capitale, da un ordine ammantato di miseria esercitando il mestiere dell' accattare. Ma al progresso è anche dovuto qualche cosa. Non sono più lordi di sangue i siti ne' quali poche ore innanzi un mendico avea implorato la pietà altrui. Re Carlo dicea nel decreto de' 5 di febbrajo dell' anno 1751, di non voler con occhio indifferente riguardare i disordini che derivavano dai poveri, che inondavano questa popolatissima città, che la maggior parte erano uomini vagabondi e robusti fermi nel professar la mendicità per menar vita oziosa e libertina, che perniciosi allo Stato riescivano que' fanciulli che avvezzavansi di buon ora al mestiere del limosinare. Che perciò si fondava nella Capitale un generale Albergo de' poveri d' ogni sesso ed età, e quivi introdurre le arti più utili e necessarie. Si pos-

sono dire sparite le cagioni, che sono enunciate in quell'atto Sovrano ripieno di saggezza e benevoglienza.

Altro notabilissimo inconveniente de' stabilimenti di ricovero, e lavoro insieme si è quello de' danni ed abusi di Amministrazione. Senza ripetere la storia di quell' *onest' uomo* che amministrando la sostanza de' poveri trovò maniera di farsi ricco, è provato che quanta sollecitudine si abbia pel governo degl' Istituti di beneficenza essi vanno soggetti a quelle avarie dipendenti da appalti, e interessati vigilatori.

Finalmente la istituzione di queste case di lavoro non arreca nessun beneficio al perfezionamento delle industrie. Il lavoro forzoso e nella quantità e nella qualità è inferiore al lavoro libero. L' uomo è naturalmente accidioso, indolente, e l'abitudine d' occuparsi di oggetti d' industria non ha la forza di rendergli piacevole ciocchè prima eragli nojoso. In qualunque stato l' uomo si trovi non si occuperà mai utilmente per amore della fatica. La sola speranza di procurarsi qualche godimento lo determina a divenir laborioso. Non si fatica che per serbare la sussistenza, e più si fatica per la speranza di agiata sussistenza. S' intende migliorare il lavoro, affinchè nel mercato delle produzioni fosse ricercato la miglior manifattura. Si procura la perfezione

dell' industria nella fiducia di accumulo di capitali. Queste speranze non si alimentono da manifatturieri addetti a lavoro forzoso, oltrechè l' indole di ciascuno per una data fatica nelle case di lavoro non è ben esaminata, e colui che potrebbe essere ottimo fabbro-ferraio, è cattivo tessitore. Le mire del Governo esser dovrebbero quelle che ognuno colla sua fatica e la sua industria possa giovare le pubbliche forze, e l'assuetudine al lavoro produce questo effetto. Or togliendo dagli uomini la confidenza del profitto, non si travagliano a rinvenire il modo di assicurare la sussistenza, o formarsi un patrimonio, locchè è parte di costume pubblico. E questo costume è appunto quello che da un canto volge gli oziosi in artefici, rende più breve il numero degl' infermi, fa cessare la fatale progressione della quantità degli esposti, dall' altro attenuerà la spesa degli Spedali, e sgombrerà le vie dalle torme de' questuanti, e ne scuoterà alla fine l' infingardaggine. I pensieri di risparmio e la frugalità, ch' è la generatrice delle arti non entrano nella mente di chi vede nel pubblico stabilimento il termine della sua carriera e della sua fortuna, e cercherà sparambiare le proprie forze, perchè per qualunque quantità e qualità il suo vitto non è alterato. Ciò posto il provvedimento governativo essendo quello d' insegnare come

bene si congiunge la frugalità colla felicità de' sudditi, il Sovrano che più risparmia per più beneficare secondo i principii di sana economia, mostra come si riunisce la giustizia alla potenza. E però l' Istituti pii, le case di lavoro di pubblico imprendimento ec. oltre i precetti economici, che proscrivono dover essere i Governi imprenditori, se non servirebbero al fine di mondare la società dal pattume della poveraglia, anzi sono cagione di altri vizii, disordini e danni, così nella maggior floridezza di uno Stato non debbansi nè promuovere nè desiderare.

§. III.

Se sia umano provvedimento la pena della carcerazione contro i mendicanti.

Ogni governo avendo o dovendo avere per iscopo il pubblico bene, e consistendo il governare in crear la legge e in farla eseguire; null' altro può essere la scienza del pubblico governo, che la ricerca delle leggi più convenienti alla condizione morale, fisica e intellettuale di un popolo, e dei mezzi più opportuni per mandarla ad esecuzione. Per la qual cosa queste condizioni essendo i principii della legge, ne consegue la disamina se le nostre relazioni sieno quelle di

una volta, se ci convenga l' adozione delle leggi degli altri popoli intorno alla mendicità.

Alcuni gridano a tutt' uomo che la poveraglia sia una mala semenza, una congrega di gente immorale ec. ec. di cui il patrimonio sono i delitti più odiosi, e sospirano della sapienza governativa la dispersione di queste genti. Altri come impietositi delle sofferenze del povero, come in sollievo dell' umana dignità, non cessano d' instare che i rettori della civil comunanza provveggano alla sorte degl' infelici. E questi opposti sentimenti di odio e di pietà formano il voto unanime d'imprigionarsi i mendici. Ma se si cominciasse colle formole delle antiche scuole opponendosi il *nego majorem*, *nego consequentiam*, i ragionari de' primi attediati dalle *petulanze de' poveri* finirebbero con provare d' essere calunniose in gran parte le imputazioni, e calunniose affatto, quando non si volessero ricavare le testimonianze da antiche istorie, e cronache e diarii.

Riguardo ai secondi, la pietà di loro ha d' uopo d' una più saggia direzione, perocchè una legge che punisce fatti che non recano alcun danno reale alla società, mostrerebbe piuttosto le inquietitudini puerili dell' amor proprio, che il disegno di assicurare l' ordine pubblico.

Gli antichi riguardarono atto d' ingiusti-

zia il dispregio de' mendici (1), e le prime leggi contro i mendicanti che sieno giunte fino a noi non si veggono emanate che intorno al quarto secolo dell' era nostra, sotto Valentiniano e Teodosio. Giustiniano abrogava la legge unica *de mendicantibus validis*, e vi sostituiva nel cap. V. della novella 80 una più mite disposizione. L' improba mendicità si definiva da quel legislatore, le cui leggi governarono gli uomini per tante generazioni, e tuttora fanno massime, quella che s' esercitava da mendicanti validi; nè altra pena loro s' irrogava che di consegnarsi agli artefici per impiegarli al lavoro, ed in caso di renitenza soffrire d' essere cacciati dalla città. Era riputata l' improba mendicità come delitto straordinario, e applicato perciò straordinario rimedio.

Se in molti antichi codici de' popoli di Europa leggonsi leggi contro la mendicità, bisogna por mente alle costituzioni di que' tempi. La sedizione era direi quasi un costume pubblico. Le città eran divise da fazioni, le proprietà in mano di pochi, il sistema di servitù e tante altre cagioni rendevano numerosa la famiglia de' mendican-

(1) Penelope per avere i Proci deriso un mendico, sotto di cui Pallade avea nascosto Ulisse, dice
Mi spiaccion tutti, perchè tutti ingiusti.

ti. I quali formando una corporazione forte, che giovavasi de' trambusti in cui pure guadagnava, avveniva che tutte le persone di mal' affare nascondevansi sotto le vesti del povero, assumendo quel carattere siccome garantia. E leggiamo che ad evitare i disordini che nascevano dall' ospitalità si giunse ad imporre che illuminato fosse l' esercizio di virtù così vecchia (1). In questa depravazione, in mezzo ad una società, di cui il diritto pubblico vacillava nel continuo stato di guerra, la maggior parte senz' amore all' ordine, perchè niente l' ordine le faceva cauto, nulla possedendo, non è maraviglia se i poveri destarono le inquietitudini de' governi, se sotto il vessillo della mendicità si fossero ricoverati come in sacro asilo tanti malvagi, se leggi e pene si viddero decretate, e pene tanto più severe per quanto profonde radici avea piantato questo pubblico disastro. Tutti i proemii delle costituzioni, degli editti, delle prammatiche tanto fra noi che presso gli estranei, ci fanno deplorare la sorte di que' tempi, anzi mostrano la distanza enorme che vi passa fra i costumi di allora ed i moderni. Una vana e cianciosa ripetizione de' danni esagerati che la società dicesi aver patiti dalla casta de' poveri move i *sentimentali* a chiedere debite riforme. E

(1) Muratori. Antichità Italiane Dissertazione XXXVII.

mentre si convince l' età presente che le istituzioni politiche e civili abbiano subite tanti mutamenti, e che migliori assai de' padri nostri a dritto noi ci vantiamo, si continua a credere che i miserabili abbiano non solo conservati i vizii antichi, ma acquistati altri moltissimi. Falso che il questuante valido usurpa l' elemosina dell' invalido: la fame è bastantemente loquace. I vizii non possono alimentarsi che mediante l' agio e la fortuna, di cui il povero è privo. Il cinismo che si attribuisce a quest' ordine è comune alla classe del popolo, ed un argomento *ad hominem* convincerà che i più odiosi delitti non sono il suo patrimonio. I reati contro la proprietà e le persone non sono in ragione del numero de' poveri. Nell' estensione di miglia quadrate 1,743 Terra di Bari conta una popolazione di 425,706, ed ha mendici 28,927, quasi eguali al numero delle tre Calabrie che hanno una popolazione di 969,179 persone nell' estensione di miglia quadrate 5066, e'l doppio de' tre Abruzzi la cui popolazione è di 695,786, nell' estensione di miglia quadrate 3724 (1). Ora dalle tavole statistiche della giustizia penale si rileva che il numero de' reati contro le proprietà è nella provincia di Bari minore che nelle Calabrie, e nella stessa

(1) V. il Saggio politico ec. di M. L. R.

proporzione negli Abruzzi. Quindi a torto si vorrebbe oggi adottare quanto dice Melon nel suo trattato politico di commercio, che il mestiere del mendicare sia scuola di ladronecci. Poichè dunque nessun timore la società può sentire dai miserabili che vivono degli avanzi del lusso nelle grandi capitali, e divengono operosi ne' paesi in cui il soccorso manca, non v' ha ragione di conservare fra i delitti la legge contro i mendicanti. Vero è che in Francia si viddero negli ultimi anni del XVIII secolo leggi contro la questuazione, ma in conseguenza dello stato delle cose di quel Reame. Si fece la guerra alla nobiltà, si fece la guerra al clero, e la classe che viveva a spese di quella e di questo si vide in un momento diserta e abbandonata. Le circostanze economiche resero la Francia un paese così povero che i Ministri erano inquieti per non saper trovar modo come accorrere alle spese dello stato. Il popolo correva in folla a quei comizj e domandava del pane; le stesse donne tempestavano ed irrompevano per la fame contro le milizie. Le divergenze politiche fomentavano il mal umore, e non al certo altro rimedio vi era che vietare la riunione di coloro i quali senza saperlo assistevano ai funerali della loro patria. Lo Stato nelle sue fluttuazioni cercava apporre rimedii siccome il male si presentava. Non i lenti, e sta-

bili miglioramenti economici, ma violente e non durevoli provvidenze poteansi attendere; così mancava il popolo di lavoro, e povero era per tal mancanza: si levano perciò case di lavoro, e si ponea silenzio alle querele. Ed aggiungi che la legislazione francese dal 1789 al 1800 volle sovvertito ogni principio religioso, immaginò fondare le sue regole sopra le massime di filantropia sociale, e cagionando la rovina degl' istituti caritativi si vide costretta riformare il carattere nazionale, e dare l' educazione al popolo col terrore delle pene. Laonde nelle sollecitudini del consesso Nazionale, del consesso legislativo, della convenzione e del Direttorio, mentre si allargava il campo dell' incivilimento, si vedevano provvedimenti coercitivi contro la poveraglia. D' altra parte se quella nazione con sommo dispendio e con mirabile attività concorreva alla creazione di depositi di mendicità era per togliersi dai pensieri di tanta gente che per le calamità diveniva bisognevole, e che non più nella prodigalità e nel lusso de' grandi, non più nell' opulenza e nelle collette degli ordini religiosi, non più ne' sussidii della carità privata, trovava bastevoli conforti e compenso alle sventure. Quindi un atto di giustizia nel creare tanti ospizii, uno sforzo dovuto alla sicurezza interna dello Stato la legge contro la questuazio-

ne. Quel numeroso coro dovea esser muto e vigilato nel dramma che si rappresentava. Questo scopo politico riguardato più imperiosamente dello scopo economico facea sanzionare ai 22 di febbraio 1810 gli articoli 274 e 275, cod. penale. Siam lungi da commentare quella legge, nè perchè fosse necessaria ed utile, diremo che fosse giusta e di una durevole saggezza; questa conclusione potrà uscire dalla scuola di Elvezio, e di tutti coloro che associano l' utilità passeggiera alla giustizia. Quella legge era altresì consone al principio che si voleva politicamente infondere che l' oziosità fosse un vizio; che tutti gli uomini nello stato sociale debbano conspirare con le proprie forze al mantenimento della società: che doveasi perciò togliere il pretesto di mancanza di lavoro; e le persone condannate per mendicità venivano consegnate agli ospizii. Con tutto ciò, la Francia non ottenne di veder diminuita la turba de' poveri, a favore de' quali maggiormente si muove la commiserazione anche de' più schivi, ad osservarli trascinati da' sergenti di città.

L' Inghilterra ha parimenti leggi contro la mendicità, ed esse prendono capo da altre vicende politiche. Gli autori di pubblica economia hanno cercato di conoscere le cagioni dell' accrescimento de' poveri nell' Inghilterra, e l' han trovate nella soppressione degli ordini religiosi sotto Errico VIII

dal dì che questi inalberò lo stendardo della Riforma, e nella caduta del *federalismo* feudale. I signori inglesi allor che furono ridotti alla condizione di semplici proprietarii cercarono allargare l'estensione delle loro possessioni, e nol potevano che distruggendo le piccole tenute. Quindi messi sulla strada e ridotti allo stato di mendicità le migliaia di gente che vivea in que' tempi dal provento de' campi. Elisabetta per porre un rimedio stabilì quella tassa pe' poveri, che può chiamarsi una vera legge agraria, poichè a carico del proprietario inglese sono oltre due terzi della popolazione. E se vero fosse quello riportato da qualche scrittore, che in Londra vagassero 70,000 mendicanti, che negli asili loro destinati entrano come in teatro, si potrebbe conchiudere che la prosperità inglese sia senza equilibrio, che le ricchezze non sono partite in maniera che giovino a tutti: che la legislatura Britanica è chiamata non senza ragione a raffrenare la piena che minaccia di sempre allargarsi; che non ostante le case di lavoro, e le tasse, e la pena del carcere da sei mesi a due anni, ed anche della deportazione per anni sette, sostituata a quella di morte, i poveri sono così numerosi, che il Governo è chiamato a provvedere economicamente e non con sanzioni penali. La carità de' particolari secondata dallo spirito di associazione, ch' è la

gran leva della razza inglese, ha fatto lodevoli sforzi per sollevare la classe misera, e si sono copiate le nostre antiche istituzioni delle confraternite religiose (1).

Che se per giudicare della ragione o della bizzarria, della dolcezza o durezza delle leggi e delle pene presso differenti popoli antichi e moderni son da considerarsi molte cose, e particolarmente i tempi, lo stato di civiltà, il carattere ed i costumi, così la legge contro i poveri esaminata nelle diverse epoche si trova di esser nata dietro una calamità, che per minorare i lamenti le minaccie, e talvolta le violenze de' poveri, si è provocata la carità patria e cristiana, si sono pubblicati editti, minacciate pene, vietata la questuazione. Riguardo alle cose nostre ora che ci troviamo in situazioni tanto diverse, siffatta legge parrebbe affatto ingiusta.

Di fatto la legge penale non può avere altro scopo che la repressione e la punizione degli attentati che turbano la società, sia mediante la fraudolente usurpazione della proprietà altrui, o degli atti di violenza e l' abuso della forza sulle persone, o degli attacchi pubblici ai costumi, o per fellonia a brogli che compromettono la sicurezza del Principe e dello Stato. Essa non può anda-

(1) Sag. Pol. di M. L. R. p. 72.

re al di là senza ferire il sentimento nazionale, e la morale pubblica; imperocchè non vi sono realmente azioni punibili, che quelle che sono nocive in sè stesso alla società. (1) La miseria sarà un vizio sociale, un difetto degli uomini, e nessun nocumento l'elemosinare reca alla civile comunanza. La stessa petulanza che il povero mette nella sua caritatevole domanda non potrà riputarsi azione nociva, perchè tutte le maniere di *petulanze*, e son molte, dovrebbon essere noverate nella medesima serie. L'alta missione del legislatore è quella di punire il delitto non il vizio che le sole leggi indirette possono reprimere. Tutti concordemente chiamerebbero barbara, ingiusta tirannica una legge che vietasse la carità, la quale è una delle più belle virtù sociali, sebbene essa alimenta i mendici, e l'esercizio di questa eminente virtù dipende dalla questuazione. Laonde se non si può proibire di dare, non si può proibire di chiedere ciocchè giustamente si può ricevere, e se non troviamo ragione a vietare d'esser generoso, non ne troveremo a vietare la questuazione.

Dippiù le leggi debbono punire proporzionatamente all'offesa ed al danno recato alla società. Questa massima ha ricevute

(1) Sevestre, *leggi penali considerate come mezzi di repressione*. Cap. V.

l'assentimento universale, deriva dal principio di giustizia scritto nel fondo del cuodo, punire oltre misura non è un reprimere, è commettere una violenza, è oltraggiare l'umanità (1). Non si è risparmiato di accagionare ai mendici immoralità, irreligione, mendacio, inverecondia, viltà, oziosaggine, senza considerare che i vizj della massa sono i vizii della classe, poichè la corruzione si comunica dal corpo alle parti; e che taluni vizj son propri di determinati ordini per la necessaria esposizione in cui si rattrovano. Nè poi in queste classi degradate dalla miseria sorgono i misfatti di fellonia, ed i delitti politici: non quelli del falso, le fallite dolose, le concussioni, il peculato, le dilapidazioni, o gl' involamenti del danaro pubblico le violazioni del deposito gli eccessi di odio e di vendetta gli scritti immorali e vericolosi, gli attentati all' onore, ed i furti più considerevoli. Se si volesse dissertare sui vizj della poveraglia, si potrebbe parimenti su la sua virtù; e non mancano fatti per entrambi gli argomenti. Ma facciam ritorno sulle orme della giustizia. Il solo povero si può dire d'avere già nel bisogno la pena proporzionata; che se un vizio lo ridusse in quello stato, ed è capace di emenda, senza la istruzione della prigionia, o del lavoro forzoso potrà di-

(1) Sevestre, opera citata cap. VII.

venire migliore. Le misure di coercizione disgustano ed irritano, e se ogni asprezza reca avversione, maggiormente fa d'uopo evitare l'apparenza di forze contro persone riputate corrotte e viziose. Sotto questo aspetto la legge sarebbe anche impolitica.

Si dice che le misure di rigore sono dettate da sentimento di filantropia, e si novera fra i modi di far del bene quello di dare un pane, un ricovero, il lavoro a chi ne manca. Ma la indigenza ha d'uopo di consolazioni e non deve gravarsi coll' avvilimento; le prime si ritrovano ne' beneficii, l'altro nell' impiego della forza, nè potrà mai riputarsi beneficio ciocchè l' animo disdegna di ricevere. Ecco quindi in questa statera il sentimento filantropico delle case di lavoro forzoso, de' forzosi depositi di mendicità, de' forzosi ospizii, pesato addivenire imponderabile, nè rimanere che la sola potenza a voler virtuosa una classe, mentre non si è verso di essa. Malthus suggeriva la proibizione del matrimonio fra le ultime classi del popolo per veder diminuita la schiera de' poveri. Si levarono gli economisti ed i filosofi tutti contro sì ingiusto provvedimento; ma la pena del carcere e del lavoro forzoso è forse più umana? Se l'esercizio de' diritti civili era limitato a queste classi col *moral restrict*, non erano però tutti estinti, come nel carcere.

E qui cade in acconcio riferire, che i disegni del conte di Rumford nella fine del caduto secolo messi in esecuzione nella Baviera, fecero tanti partigiani, che non ostante gl' infelici esperimenti, non lasciano di evocarsi novellamente in vita. Lo stabilimento de' poveri in Monaco è chiuso, e pure nel 1790 parlavasi di quello come d' un opera che avesse dovuto resistere a tutte le vicende. L' autore veniva chiamato in altri stati di Germania, ed anche in Napoli per la organizzazione su quel piano d' istituti caritativi. La rivista Britanica pubblicava il capitolo IV del saggio di economia del Rumford per invogliare i Governi alla beneficenza illuminata, la mendicità credevasi sparita, era desso un sogno. Dopo del Rumford scriveva Bexon il suo Codice di sicurezza Pubblica e Privata; e questo Bavarese nell' articolo 238 del tit. 1. Codice di Polizia Amministrativa non dubitava di affermare. » Convinti che la riunione d' un gran numero d' indigenti nelle case pubbliche, non » è il mezzo più opportuno per far nascere » l' amore del lavoro, e di distruggere la » infingardaggine; che è il meno vantaggioso per le considerevoli spese che assorbono i stabilimenti, considerate relativamente ai prodotti del lavoro; e che del » pari una gran parte del danaro destinato » a soccorrere l' indigenza non volgesi al

» suo vero scopo del sollevamento; Con-
» siderando, che i stabilimenti in cui ogni
» povero fosse obbligato a recarsi per ricevere
» i soccorsi sono una specie di violenza fat-
» ta alla mendicità e al suo stato, per quan-
» to infelice esso fosse, e che inoltre non
» dovrebbe essere che un estremo espedien-
» te messo in pratica quando ogni altro mez-
» zo riescisse impotente o funesto. Cheppe-
» rò i soccorsi a domicilio distribuiti con
» saggezza, e giusta proporzione ottengono
» con maggior frutto ed economia il fine
» della beneficenza che proponiamo; che
» sono più d' accordo col principio d'utilità,
» più onorevole per l' umanità, per la di-
» gnità dell' uomo, che i poveri possono così
» più facilmente dedicarsi alla fatica, alla
» famiglia, ed alla società, e nel medesimo
» tempo sono di minor dispendio, e riescono
» meno onerosi allo stato. » Quest' articolo, che dietro le ingegnose idee dell' Ab. Vasco si permetteva l' autore di pubblicare, dà una lezione a tutti i fautori delle instituzioni del Conte di Rumford, detta i principj di giustizia e morale, e quantunque racchiuda il vizioso sistema dello spionaggio domestico, pure dimostra che il governo de' poveri è puramente bene affidato alla carità privata.

Ed in fatti i stabilimenti di beneficenza concorrono al santo scopo di soccorrere alla miseria, ma non estirpano certamente la men-

dicità. L'Olanda credè con l'erezione di 42 case di lavoro occupare i poveri del suo Stato, che il censimento del 1824 portava a 7,000; ma si vide sgominata quando nel 1832 si trovò gravata di 30,000. Allora intese alla fondazione delle colonie ed è noto pur troppo di non essere stata felice la sorte di queste. Presso di noi i stabilimenti di Beneficenza hanno per dotazione una nona parte quasi delle rendite dello Stato: cioè, 2,400,000 ducati, oltre 60,000 altri ducati pe' bisogni urgenti d' una vastissima capitale quale è Napoli. *Laddove questa somma fosse bene amministrata, e con saggia economia distribuita al sollievo de' veri poveri*, e laddove il pubblico costume fosse pur corretto, or che il Real Governo tanti incitamenti presta al movimento della nostra agricoltura, manifattura ed industria, serbare fra i delitti la mendicità, domandare per la repressione di quella case di lavoro, vale lo stesso, che tassarci di barbarie, che mostrarci ignari de' mali economici che provengono da quelle case e stabilimenti.

Stato de' Mendici reclusi nel Real

DATA	UOMINI			
	Meno di anni 14		Adulti	
	di Napoli	delle Province	di Napoli	delle Province
Ottobre 1836	30	21	87	31
Novem. detto	43	24	107	33
Dicembre d.°	66	24	214	45
Gennajo 1837	100	31	270	47
Febbrajo »	121	35	312	51
Marzo »	135	37	329	59
Aprile »	145	39	360	57
Maggio »	157	37	346	47
Giugno »	176	36	336	38
Luglio »	216	36	330	37
Agosto »	250	37	352	39
Settembre »	270	35	328	34
Ottobre »	298	35	355	34
Novembre »	320	35	350	33
Dicembre fin.	330	35	380	46
Genn. 1838	342	35	396	54

Albergo de' poveri, ed in altri locali.

DONNE				TOTALE
MENO DI ANNI 14		ADULTE		
di Napoli	delle Province	di Napoli	delle Province	
22	5	45	16	257
37	1	60	14	319
80	1	158	22	610
109	4	192	25	778
125	9	213	28	894
140	11	221	28	960
158	12	247	22	1040
167	12	259	18	1043
176	14	259	17	1052
193	14	264	19	1109
202	14	272	18	1184
226	15	264	19	1191
253	14	282	20	1291
270	14	290	18	1330
277	12	399	24	1405
289	12	319	25	1472